

VIVERE E LAVORARE NELL' UNIONE EUROPEA



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
auswärtige Angelegenheiten EDA

Indice

1.	Visione d'insieme	1
	Accordi bilaterali I	1
	Accordi bilaterali II	1
	Accordo sulla libera circolazione delle persone.....	2
	Paese e popolazione	3
2.	Preparazione, trasloco, notifica della partenza.....	4
	Rappresentanze estere in Svizzera	4
	Consigli di viaggio	4
	Notifica della partenza	4
	Masserizie di trasloco	4
	Importazione di veicoli a motore.....	5
	Importazione di animali domestici.....	5
3.	Ingresso e soggiorno	5
	Ingresso	5
	Notifica.....	6
	Permesso di lavoro.....	7
	Permesso di soggiorno	7
	Frontalieri	9
	Servizi.....	9
	Distacco	10
	Rappresentanze svizzere in loco.....	11
	Svizzeri nell'UE.....	11
4.	Vivere nell'UE / AELS.....	12
	Autorità amministrative e diritto.....	12
	Alloggio	12
	Licenza di condurre.....	13
5.	Lavorare nell'UE / AELS	14
	Economia, mercato del lavoro.....	14
	Collocamento.....	14
	Ricerca di lavoro.....	14
	Candidatura.....	15
	Attività lavorativa indipendente	17
6.	Costo della vita e imposte	18
	Valuta.....	18
	Costo della vita, budget.....	18
	Imposte.....	19
	Doppia imposizione	19
	Imposta sul valore aggiunto	20

7. Previdenza e assicurazioni.....	21
Sistemi di sicurezza sociale UE.....	21
Sicurezza sociale Svizzera - UE/AELS	21
Rami assicurativi.....	21
Persone interessate	21
Persone non interessate	22
Periodo minimo d'assicurazione	22
Diritto alla rendita.....	22
Esportazione delle rendite	22
Superstiti.....	22
Invalidità AI	22
Obbligo d'assicurazione per persone professionalmente attive.....	23
Frontalieri	23
Lavoratori distaccati	25
Persone senza attività lucrativa.....	25
Titolari di rendite.....	25
Studenti	26
Turisti.....	27
AVS/AI facoltativa.....	27
Assicurazione malattie e infortuni.....	27
Previdenza professionale LPP	28
Assicurazione contro la disoccupazione AD.....	29
Assegni familiari	30
Assicurazioni private	30
Previdenza privata (3° pilastro).....	30
Aiuto sociale.....	31
Aiuto sociale agli Svizzeri all'estero (ASE).....	32
Formulari – documenti elettronici strutturati	33
Contatto.....	34

A proposito di questo dossier

Scopo

Il presente dossier si rivolge a tutti coloro che lasciano la Svizzera per trasferirsi stabilmente in un Paese dell'Unione europea/AELS e per esercitarvi un'attività lucrativa. Il contenuto e le informazioni riportate nel dossier si basano sulle prescrizioni legali e amministrative in vigore per tutti i cittadini svizzeri.

Indicazioni

La presente pubblicazione e il contenuto delle pagine web del Dipartimento federale degli affari esteri hanno carattere informativo. Sebbene il DFAE abbia selezionato accuratamente le informazioni e le indicazioni sulle fonti, non si assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza, all'attendibilità e alla completezza delle stesse. Si esclude pertanto qualsiasi responsabilità per le prestazioni menzionate nel presente opuscolo e per il suo contenuto. Le pubblicazioni cartacee ed elettroniche non sono

da intendersi come offerte, non hanno carattere vincolante e non sostituiscono una consulenza individuale. Nelle nostre pubblicazioni e sui nostri siti web sono inoltre presenti dei cosiddetti «link esterni» (collegamenti a siti web di terzi), il cui contenuto non dipende da noi. Pertanto non viene assunta alcuna garanzia in merito al contenuto di tali siti. Il fornitore delle informazioni presenti sui siti web menzionati è responsabile per quanto riguarda il contenuto e la correttezza di suddette informazioni. I servizi offerti da Emigrazione Svizzera si basano sull'articolo 51 della legge sugli svizzeri all'estero del 26 settembre 2014 (LSEst, RS 195.1).

Glossario

Per la spiegazione di termini e abbreviazioni e per l'indicazione completa degli indirizzi degli organi menzionati, si prega di consultare la pubblicazione separata «Glossario Emigrazione Svizzera».

Editore

Dipartimento federale degli affari esteri
Direzione Consolare
Emigrazione Svizzera

Questo opuscolo è pubblicato in Tedesco, Francese e Italiano ed è disponibile solo in formato PDF al sito www.swissemigration.ch.

Berna, 25.09.2015

Legge sugli Svizzeri all'estero



La legge sugli Svizzeri all'estero (LSEst) è in vigore dal 1° novembre 2015. Questo opuscolo è stato aggiornato.

1. Visione d'insieme

Accordi bilaterali I

Il 21 giugno 1999 a Lussemburgo, l'Unione europea e la Svizzera hanno firmato sette accordi bilaterali, entrati in vigore il 1° giugno 2002, in merito a:

- traffico aereo
- trasporti terrestri
- agricoltura
- ostacoli tecnici al commercio
- appalti pubblici
- ricerca
- libera circolazione delle persone

Accordi bilaterali II

Gli Accordi bilaterali II sono il proseguimento degli Accordi bilaterali I del 1999 e rappresentano pertanto la continuazione della via bilaterale della Svizzera. Questi trattati riguardano i seguenti settori:

- Schengen, Dublino - cooperazione in materia di polizia e giustizia, asilo e migrazione
- fiscalità del risparmio
- lotta contro la frode
- prodotti agricoli trasformati
- ambiente
- statistica
- MEDIA
- pensioni
- Educazione

- ① Il presente dossier si limita alle disposizioni e agli effetti dell'Accordo sulla «libera circolazione delle persone».

Ambiti non disciplinati

Gli ambiti di seguito elencati non sono disciplinati dagli Accordi bilaterali:

- dogane
- cittadinanza
- trasporti su strada
- diritti politici
- diritto successorio
- diritto di famiglia
- assistenza
- servizio militare
- acquisto di abitazioni di vacanza

Questo significa tra l'altro che:

- ① scuole e università possono determinare liberamente le proprie condizioni di ammissione e tasse di studio
- ① gli Stati membri dell'UE non sono tenuti a concedere aiuti sociali
- ① occorre richiedere la conversione della licenza di condurre svizzera

Le pagine del DFAE «Politica europea della Svizzera» forniscono maggiori informazioni riguardanti tutti gli accordi tra la Svizzera e l'UE/AELS, nonché una panoramica della politica europea della Svizzera.

WWW

✓ www.europa.admin.ch


Accordo sulla libera circolazione delle persone

Parti contraenti dell'Accordo UE

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone sottoscritto tra la Svizzera e l'Unione europea è valido nei seguenti territori nazionali:

Belgio	BE	Grecia ³	GR	Malta	MT	Slovacchia	SK
Bulgaria	BG	Regno Unito ⁴	GB	Paesi Bassi	NL	Slovenia	SI
Danimarca	DK	Irlanda	IR	Austria	AT	Spagna ⁶	ES
Germania	DE	Italia	IT	Polonia	PL	Repubblica Ceca	CZ
Estonia	EE	Lettonia	LV	Portogallo ⁵	PT	Ungheria	HU
Finlandia ¹	FI	Lituania	LT	Romania	RU	Cipro ⁷	CY
Francia ²	FR	Lussemburgo	LU	Svezia	SE	Croazia ⁸	HR

Il 23 giugno 2016, il popolo del Regno Unito ha deciso con un referendum di uscire dall'Unione europea. Informazioni attuali sono disponibili sul sito del [Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP](#). Dei riepiloghi delle domande frequenti sono consultabili sui siti dell'[Ambasciata di Svizzera a Londra](#) e della [Segreteria di Stato della migrazione SEM](#).



¹ comprese le Isole Åland.

² compresa Guadalupa (che include La Désirade, Les Saintes, Marie-Galante, Saint-Barthélemy e la parte francese di Saint-Martin), Martinica, Guyana, Riunione.

³ compreso il Monte Athos.

⁴ compresa Gibilterra.

⁵ comprese le Azzorre e Madeira.

⁶ comprese le Baleari, le Isole Canarie, Ceuta e Melilla.

⁷ concerne solo la parte dell'isola controllata dal governo della Repubblica di Cipro.

⁸ L'estensione del Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l'UE alla Croazia è stata negoziata nel Protocollo III, che prevede il passaggio alla libera circolazione completa delle persone con la Croazia dopo un periodo transitorio della durata di dieci anni. (Informazioni dal sito di [SEM](#))

❶ L'Accordo non è valido nei seguenti territori nazionali dell'area europea:

- Isole del Canale e Isola di Man, Isole Färöer, Monaco, Andorra, San Marino, Città del Vaticano, zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Akrotiri e Dhekelia a Cipro
- Groenlandia, Nuova Caledonia e territori dipendenti, Polinesia francese, terre australi e antartiche francesi, Wallis e Futuna, Mayotte, Isole Saint-Pierre e Miquelon (arcipelago a sud dell'isola canadese di Terra Nova) e Aruba
- Antille olandesi: Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Martin
- Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Georgia del Sud e Isole Sandwich meridionali, Montserrat, Isole Pitcairn, Sant'Elena e dipendenze, territori britannici in Antartide, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Bermuda ecc.

AELS

L'AELS (acronimo dell'Associazione Europea di Libero Scambio) è un'associazione di Stati europei che hanno in comune la loro non appartenenza all'UE.

Per evitare l'emarginazione economica, l'AELS promuove tra i suoi membri il libero scambio (libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali).

Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore (contemporaneamente agli Accordi bilaterali I tra la Svizzera e l'UE) il cosiddetto allegato K alla Convenzione istitutiva dell'AELS che regola la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e gli altri Paesi membri dell'AELS.

- La Norvegia (NO) e l'Islanda (IS) adottano, come Stati AELS, le disposizioni di questa convenzione di libera circolazione mentre per
- Il Liechtenstein (LI) valgono disposizioni particolari.

Paese e popolazione

Condizione preliminare per esercitare con successo un'attività lucrativa nei Paesi dell'UE/AELS è disporre di informazioni complete e di qualità. Il presente capitolo non entra nei dettagli concernenti i singoli Paesi. [Internet](#) così come libri e riviste disponibili in [libreria](#) offrono molte informazioni interessanti. La maggior parte dei Paesi dell'UE/AELS pubblica dossier informativi con informazioni generali sulla vita e il lavoro nel loro territorio per cittadini UE.

WWW

- ✓ [Portale dell'UE](#)
- ✓ [EURES Svizzera](#)
- ✓ [Informazioni sui Paesi del Ministero degli Affari esteri della Germania \(tedesco\)](#)
- ✓ [Le Informazioni sui singoli Paesi della SECO](#)
- ✓ [The Statesman's Yearbook](#)
- ✓ [World Sites Atlas](#)
- ✓ [Country Reports](#)



2. Preparazione, trasloco, notifica della partenza

Una volta deciso di voler emigrare in un Paese dell'UE per esercitarvi un'attività lucrativa e aver raccolto sufficienti informazioni sul Paese e gli abitanti, è il momento di iniziare i preparativi. Indirizzi e competenze delle rappresentanze estere in Svizzera sono reperibili sulle pagine del DFAE.

Rappresentanze estere in Svizzera

Gli indirizzi delle rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi dell'UE in Svizzera e le loro competenze si trovano nell'annuario compilato dal DFAE.

WWW

- ✓ [DFAE – Rappresentanze estere in Svizzera](#)

WWW

Indirizzi delle autorità di controllo degli abitanti e dei Comuni in Svizzera – www.ch.ch/it/annuario

Consigli di viaggio

I Consigli di viaggio del DFAE forniscono informazioni sulle condizioni di sicurezza all'estero e vanno a integrare altre fonti d'informazione. Il viaggiatore si assume la responsabilità di decidere in merito ai preparativi e alla realizzazione di un viaggio. Informazioni per la preparazione ottimale di un viaggio e le coordinate di ambasciate e consolati svizzeri, nonché della Helpline DFAE, sono disponibili anche tramite app per dispositivi mobili. Prima di partire per un viaggio all'estero è possibile registrarsi presso il DFAE.

WWW

- ✓ www.swissemigration.ch
- ✓ [DFAE Consigli di viaggio](#)
- ✓ [Itineris](#)

Masserizie di trasloco

Chi prende domicilio¹⁰ in un Paese dell'UE ha il diritto di importare le proprie masserizie di trasloco in franchigia di dazio. A supporto del trasferimento di domicilio, va richiesta una conferma della notifica della partenza all'ufficio del controllo abitanti.

Se si intende acquisire una residenza secondaria valgono altre disposizioni.

Condizioni

È necessario dimostrare di aver vissuto per più di un anno fuori dal territorio dell'UE (certificato di residenza, contratto di affitto). Le masserizie di trasloco devono essere state utilizzate dal richiedente per almeno sei mesi; per oggetti di valore nell'imballaggio originale può essere richiesta una prova d'acquisto.

Notifica della partenza

⁹ Dati elaborati d'intesa con l'Associazione svizzera dei servizi agli abitanti (ASSA). Va tenuto presente che non esistono disposizioni di notifica uniformi in materia a livello federale. La questione relativa al centro d'interessi e alla cosiddetta dimora con intenzione di stabilirsi durevolmente

in Svizzera (definizione basata sull'art. 23 CC) deve essere pertanto chiarita tempestivamente con il servizio degli abitanti competente.

¹⁰ ovvero: trasferisce la sede dei suoi affari e interessi.

Modalità

Va stilato un inventario (in tre esemplari) che riporti il valore e il peso di ogni oggetto. Suppellettili nuove e usate vanno elencate separatamente. All'esportazione l'ufficio doganale svizzero appone un timbro sull'inventario che è di norma necessario presentare al momento dell'importazione in un Paese confinante (DE, FR, IT, AT). Informazioni più dettagliate sono disponibili presso l'amministrazione doganale estera di competenza oppure presso lo spedizioniere competente.

Quando i beni sono esportati oltre i Paesi confinanti (per es. un trasloco dalla Svizzera in Spagna) è inoltre indispensabile il documento di transito «T1»¹¹ che consente di effettuare le procedure di sdoganamento direttamente nel Paese di destinazione (nel quale è stabilita la futura residenza) e non alla frontiera svizzera.

WWW

- ✓ [Spedlogswiss - associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica](#)
- ✓ [Sintesi della legislazione doganale dell'UE](#) (francese, tedesco e inglese)

❶ Attenzione agli orari di apertura degli uffici doganali svizzeri ed esteri.

Importazione di veicoli a motore

I veicoli a motore (compresi i motoscafi e gli aerei da turismo, ma non i veicoli commerciali) possono essere importati in franchigia di dazio se sono stati utilizzati dal migrante per almeno sei mesi, ossia se sono immatricolati a proprio nome da almeno sei mesi.

3. Ingresso e soggiorno

Ingresso

¹¹ Solo negli scambi elettronici con un'impresa internazionale di trasporto. Attenzione: per chi fa da sé, le

Per i dodici mesi successivi all'importazione, i veicoli non possono essere né prestati né noleggiati né venduti.

❶ Informarsi tempestivamente sulle disposizioni doganali vigenti nel Paese di destinazione.

WWW

- ✓ [Circolazione & dogana \(TCS\)](#)
- ✓ [Europa.eu - Viaggiare](#)

Importazione di animali domestici

I viaggiatori accompagnati da animali domestici devono essere ben preparati. Le esigenze per l'importazione variano da Paese a Paese e sono soggette a continui cambiamenti. Dal 1° gennaio 2012 l'UE ha unificato le condizioni per viaggiare con animali da compagnia.

Il sito web interattivo «tierischreisen.ch» fornisce utili informazioni per chi viaggia accompagnato da animali domestici.

WWW

- ✓ USAV – [Viaggiare con animali da compagnia, derrate alimentari e souvenir](#)
- ✓ [Europa.eu](#) – Viaggiare con animali o piante

Per l'ingresso e il soggiorno, l'assunzione di un impiego o per stabilirsi nell'UE gli Svizzeri hanno

procedure di transito attraverso Paesi terzi sono assai più complesse.

bisogno di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità.

A seconda del motivo dell'ingresso¹² sono necessari ulteriori documenti per la registrazione nel Paese ospitante. Di norma, occorre compilare in loco il modulo ordinario di notifica d'arrivo.

Familiari

Sono considerati familiari ai sensi dell'Accordo:

- il coniuge e i figli minori di 21 anni o a carico
- i propri genitori o i genitori del coniuge a carico
- nel caso di studenti, il coniuge e i figli a carico.

Il coniuge e i figli di una persona con permesso di soggiorno hanno il diritto di esercitare un'attività lucrativa. I figli hanno accesso alla formazione di base, al tirocinio e alla formazione professionale alle stesse condizioni dei figli dei cittadini dello Stato ospitante.

Particolari disposizioni in materia d'ingresso

Per i familiari di nazionalità né UE né svizzera e per i lavoratori distaccati di Paesi non contraenti che lavorano per imprese con sede in Svizzera o nell'UE, valgono disposizioni diverse in materia d'ingresso e può eventualmente anche essere richiesto loro un visto. Informazioni in merito sono ottenibili direttamente presso la rappresentanza estera competente per il domicilio delle persone in questione.

Cittadini di Stati terzi e area Schengen

La Svizzera partecipa operativamente alla cooperazione instaurata dagli accordi di Schengen e Dublino.

Per gli stranieri di Paesi non membri dell'UE/AELS residenti in Svizzera sono state semplificate le procedure di viaggio (fino a 90 giorni per anno civile) nell'area Schengen. Dal 12 dicembre 2008, ai detentori di un permesso B, C, L oppure Ci non è più richiesto un visto purché abbiano con sé un

titolo di viaggio in corso di validità e il proprio documento di soggiorno.

WWW

- ✓ [Informazioni dell'SEM riguardanti Schengen/Dublino](#)

- ① L'Accordo sulla libera circolazione delle persone non incide sulle disposizioni in materia di visto per i viaggi in Paesi al di fuori dell'area Schengen.

Notifica

In loco¹³

Per un soggiorno senza richiesta di domicilio¹⁴ i cittadini svizzeri possono trattenersi in un Paese UE fino a tre mesi¹⁵ senza obbligo di notifica.

La residenza per più di tre mesi e, in ogni caso, l'esercizio di un'attività lucrativa sottostanno all'obbligo di notifica presso le autorità competenti del luogo di residenza.

- ① L'Irlanda non prevede obbligo di notifica. In Francia, Spagna e Repubblica Ceca la notifica è obbligatoria, non tuttavia l'ottenimento di un'attestazione ufficiale. In Germania deve registrarsi presso le autorità competenti chiunque prenda un alloggio.
- ① Informazioni sul *Settled Status* in Gran Bretagna sono disponibili sul sito dell'[Ambasciata di Svizzera a Londra](#) (riepilogo delle domande frequenti).

WWW

- ✓ [EURES Vivere e lavorare in Europa](#)

Notifica presso una rappresentanza svizzera

I vostri doveri

Gli Svizzeri e le Svizzere che intendono trasferirsi all'estero devono annunciarsi presso la rappresentanza svizzera all'estero (ambasciata o consolato) entro 90 giorni dalla data di notifica

¹² Gli stipendiati devono presentare il contratto di lavoro, i lavoratori indipendenti e le persone senza attività lucrativa altri documenti.

¹³ Aggiornato il 9.1.2019

¹⁴ La sede di affari e interessi rimane in Svizzera.

¹⁵ In Repubblica Ceca, l'obbligo di notifica scatta dopo i 30 giorni.

della propria partenza per l'estero all'ultimo Comune di domicilio in Svizzera. Per l'iscrizione nel registro degli Svizzeri all'estero è necessario presentare il passaporto (o la carta d'identità), il certificato di avvenuta notifica di partenza e se disponibile l'atto d'origine.

I vostri diritti

Annunciarsi è gratuito e permette la presa di contatto in caso di emergenza, facilita le formalità (per es. rilascio di documenti di identità, eventi di stato civile) e consente inoltre di non perdere il legame con la Svizzera. Le persone iscritte nel registro di una rappresentanza svizzera all'estero, ricevono gratuitamente la «Schweizer Revue», la rivista destinata agli Svizzeri all'estero, e possono prendere parte (su richiesta) alle votazioni e alle elezioni in Svizzera. Per informazioni sugli obblighi di notificazione e sull'obbligo militare in Svizzera consultare la guida «Emigrazione».

Permesso di lavoro

Per esercitare un'attività professionale nei Paesi UE/AELS gli Svizzeri non hanno bisogno di un **permesso di lavoro**.

Hanno il diritto alla mobilità professionale e geografica. Sull'intero territorio dell'UE/AELS è consentito cambiare posto di lavoro e professione, luogo di residenza e passare dallo statuto di lavoratore indipendente a quello di dipendente e viceversa.

Malta: per ragioni legate alla gestione del mercato del lavoro e alla rilevazione statistica dell'attività economica, i datori di lavoro locali sono tenuti a depositare presso il «Ministry of Immigration» un'attestazione di occupazione per i cittadini svizzeri e UE che impiegano.

① Ungheria: Gli Svizzeri hanno bisogno di un permesso di lavoro per svolgere un'attività lavorativa non qualificata. La priorità dei lavoratori indigeni non viene verificata.

Permesso di soggiorno

Per un soggiorno senza elezione di domicilio per la durata massima di 90 giorni non è necessario richiedere un permesso¹⁶. Per un soggiorno superiore ai 90 giorni sussiste l'obbligo di notifica e, di norma, di farsi rilasciare un titolo di soggiorno¹⁷. La domanda va presentata alle autorità competenti in loco.

A dipendenza della ragione del soggiorno sono richiesti, oltre a un documento attestante l'identità, ulteriori certificati. Consultare a tale scopo i capitoli successivi sul diritto di soggiorno.

Attività lavorativa dipendente

Al momento della registrazione in loco, le persone che esercitano un'attività lucrativa devono presentare all'autorità della migrazione, oltre a un documento d'identità valido, un'attestazione del datore di lavoro (lettera di assunzione, contratto di lavoro) comprovante il rapporto di lavoro. Un contratto di lavoro a tempo indeterminato dà diritto a un permesso di soggiorno di cinque anni; negli altri casi, il permesso è concesso per la durata del contratto di lavoro ed è rinnovabile con il rinnovo dello stesso per un tempo equivalente.

Attività lavorativa indipendente

Un professionista indipendente che intende avviare un'attività in un Paese dell'UE/AELS ha diritto, su richiesta, a un permesso di soggiorno di sei mesi, prorogabile per ulteriori due se l'attività ha buone prospettive di riuscita.

Per esercitare un'attività indipendente, le esigenze sono identiche a quelle poste ai cittadini dello Stato ospitante. Nella maggior parte dei Paesi, chi intende esercitare in maniera indipendente un'attività artigianale o simile deve iscriversi alla camera di commercio competente. È consigliabile chiarire già in fase preparatoria, durante l'elaborazione del business

¹⁶ Determinati Paesi richiedono la notifica ai servizi di polizia all'assunzione di un posto di lavoro o, per esempio, alla presa di un alloggio.

¹⁷ cfr. sotto «Notifica, In loco».

plan, quali sono i criteri necessari per lavorare in proprio nel Paese. Di norma sono richiesti i seguenti documenti:

- motivazione per iscritto della richiesta di esercitare un'attività indipendente
- indirizzo postale esatto del luogo dove si svolgerà l'attività (indirizzo dell'impresa)
- data prevista per l'inizio dell'attività
- copia del passaporto o della carta d'identità in corso di validità
- business plan
- attestazione del reddito e della sostanza
- attestazione di assicurazione (malattia e infortuni)

WWW

- ✓ [Switzerland Global Enterprise - Aiuto professionale per lavoratori indipendenti](#)

Persone senza attività lucrativa

Gli Svizzeri senza attività lucrativa hanno diritto a un permesso di soggiorno della durata di cinque anni se sono in grado di produrre per sé e per i propri familiari i seguenti documenti:

- carta d'identità o passaporto in corso di validità
- polizza di assicurazione malattia e infortuni in corso di validità
- mezzi finanziari sufficienti per la durata prevista del soggiorno; di norma è sufficiente una semplice autodichiarazione, ma le autorità competenti possono esigere documenti d'appoggio.

A richiesta, la carta di soggiorno viene rinnovata automaticamente per almeno cinque anni, purché siano soddisfatte le condizioni.

- ❶ Gli stranieri non hanno diritto all'aiuto sociale.

Pensione

I pensionati hanno diritto a un permesso di soggiorno con una validità di cinque anni per sé e per i membri della propria famiglia se sono in grado di presentare i seguenti documenti:

- carta d'identità o passaporto in corso di validità
- polizza di assicurazione malattia e infortuni in corso di validità
- decisione di assegnazione della rendita (AVS/AI, LPP, previdenza privata) quale giustificativo della disponibilità di sufficienti mezzi finanziari. L'importo a disposizione deve superare il valore della pensione minima di previdenza sociale dello Stato ospitante.

A richiesta, il soggiorno è rinnovato automaticamente per almeno cinque anni, purché rimangano soddisfatti i requisiti.

- ❶ Gli stranieri non hanno diritto all'aiuto sociale.

Studio, soggiorno linguistico

Studenti e partecipanti a corsi di lingua ottengono un permesso di soggiorno fino a dodici mesi a condizione che siano disponibili i seguenti documenti:

- Carta d'identità svizzera o passaporto in corso di validità
- conferma dell'iscrizione a una scuola superiore o a un'università riconosciuta, con l'obiettivo principale di seguire una formazione universitaria o professionale
- prova giustificativa della disponibilità di sufficienti mezzi finanziari per la durata del soggiorno di studio (di norma un'autodichiarazione)
- assicurazione malattia e infortuni

A richiesta, il permesso di soggiorno è rinnovato annualmente di un altro anno, al massimo fino alla fine del periodo di studi.

Conformemente al diritto svizzero e al diritto internazionale vigenti, gli studenti e i partecipanti a corsi di lingua non trasferiscono in linea di massima il proprio domicilio nel Paese ospitante per la durata degli studi. La cosiddetta sede degli interessi rimane pertanto in Svizzera e gli studenti rimangono quindi soggetti al diritto delle assicurazioni sociali e al diritto fiscale svizzeri.

- ❶ Ulteriori informazioni sono fornite nel capitolo «Previdenza, assicurazioni» e nella

guida «Soggiorno linguistico e Studi all'estero».

Frontalieri

Ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), si è considerati frontalieri quando si ha il domicilio¹⁸ in Svizzera ma si esercita la propria attività lavorativa dipendente o indipendente in un Paese dell'UE o dell'AELS. Di norma si rientra al proprio domicilio tutte le sere, o almeno una volta alla settimana. Lo status di frontaliere non è soggetto a permesso di soggiorno. Se l'attività lavorativa si protrae per oltre tre mesi le autorità competenti del luogo di lavoro rilasciano al lavoratore una «carta speciale per frontalieri¹⁹».

Sono abolite le limitazioni territoriali²⁰ fissate nell'Accordo di libera circolazione per le zone frontaliere.

Posto di lavoro Svizzera – domicilio UE

Uno Svizzero che lavora in patria ma ha stabilito il proprio domicilio (centro degli interessi) in un Paese dell'UE/AELS senza esercitarvi tuttavia alcuna attività professionale è considerato a tutti gli effetti giuridici «persona senza attività lucrativa» nel Paese di residenza.

Uffici informazioni per frontalieri

Le [regioni transfrontaliere d'Europa](#) vicine alla Svizzera hanno creato servizi di informazione, documentazione e consulenza propri. Sono un prezioso punto di riferimento a cui rivolgersi.

WWW

- ✓ [EURES-Lago di Costanza](#) (tedesco)
- ✓ [EURES-T Reno superiore](#) (tedesco e francese)
- ✓ [EURES - Trans Tirolia](#)
- ✓ [Groupement Transfrontalier Européen](#)

Servizi

¹⁸ ovvero: la sede di affari e interessi.

¹⁹ Validità: per contratti a tempo indeterminato = 5 anni - per contratti a tempo determinato da 3 a 12 mesi = in funzione della durata del contratto di lavoro.

Gli accordi bilaterali consentono la prestazione di servizi esente da permesso per 90 giorni l'anno civile. I trattati in materia di acquisti pubblici, trasporti aerei e terrestri, nonché altre convenzioni (per es. per la costruzione e il montaggio di stand di esposizione) permettono ugualmente la libera prestazione di servizi.

Per prestare servizi oltre i 90 giorni l'anno civile è necessario un permesso di lavoro.

I cittadini di un Paese non appartenente all'UE (cittadini di Stati terzi) possono essere distaccati senza necessità di un permesso di lavoro soltanto se sono integrati nel mercato del lavoro svizzero da almeno dodici mesi o in quello europeo in maniera duratura. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone non regola le condizioni per la concessione di visto a cittadini di Stati terzi. Il lavoratore distaccato dovrà assicurarsi di rispettare tali disposizioni.

I prestatori di servizi mantengono il domicilio²¹ in Svizzera e continuano pertanto a essere soggetti all'assicurazione sociale e all'amministrazione fiscale svizzera. Vanno altresì rispettate le disposizioni in materia di obbligo di notifica nel Paese dove si esegue l'incarico.

²⁰ Vale per la circolazione delle persone nei 15 Paesi UE, nell'AELS, Malta e Cipro.

²¹ e pertanto la sede principale dei loro affari e interessi.

Appoggio ai prestatori di servizi



Switzerland Global Entreprise
Stampfenbachstrasse 85, 8006 Zurigo
+41 44 365 51 51 / 0844 811 812



info@s-ge.com



www.s-ge.com



Rete UE transfrontaliera d'informazione
Camera di commercio di Basilea Campagna
Altmarktstrasse 96, 4410 Liestal



+41 61 927 64 66, Fax +41 61 927 65 50



eu-beratung@kmu.org



www.transinfolnet.org

Distacco

Per distacco si intende l'invio in un altro Paese di un collaboratore di un'impresa per un periodo limitato, presso una filiale o un partner commerciale o per un preciso intervento. I criteri che definiscono il distacco sono:

- il carattere temporaneo dell'incarico, che di norma non supera i due anni
- il perdurare del rapporto di lavoro tra lavoratore distaccato e il datore di lavoro
- lo svolgimento di attività economiche nel Paese di origine da parte del datore di lavoro
- l'affiliazione alle assicurazioni sociali nel Paese di origine del collaboratore prima del distacco.
- Non è consentito sostituire il lavoratore distaccato nel corso del mandato.

❶ Punti importanti per i lavoratori

- L'attuale rapporto di lavoro resta valido; può eventualmente essere integrato ai fini dello svolgimento dell'incarico nel Paese di destinazione.
- Il lavoratore distaccato rimane registrato in Svizzera e quindi affiliato alle assicurazioni sociali e al fisco.
- Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore distaccato l'attestazione A1 (che ha sostituito il modulo E 101) a scopo giustificativo nei confronti dell'ente preposto alla sicurezza sociale nel Paese di destinazione (cfr. la promemoria Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati CH – UE).

- Va richiesta all'assicurazione malattia l'attestazione S1 (che ha sostituito il modulo E 106) che garantisce all'affiliato e ai familiari che abitano con lui le prestazioni dell'assicurazione malattia e maternità del Paese ospitante. In caso di infortunio è necessaria l'attestazione DA1 (che ha sostituito il modulo E 123).

Nei Paesi dell'UE il distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi è disciplinato nella [comunicazione](#) della Commissione del 13.06.07 e nelle [direttive](#) corrispondenti.

La parte II del capitolo 8 della Guida della confederazione europea dei sindacati è molto istruttiva sull'argomento «Il lavoratore distaccato».

- ❶ Soltanto i cittadini svizzeri e dei Paesi dell'area UE/AELS possono avvalersi delle disposizioni di questa ordinanza relativa al distacco di lavoratori. Per i cittadini di tutte le altre nazionalità valgono altre disposizioni.

WWW

- ✓ UFAS – [FAQ a proposito degli Affari internazionali](#) > Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati
- ✓ ETUC - Guida «[Guide for Mobile European Workers](#)»
- ✓ Commissione europea - [Lavoratori distaccati](#)
- ✓ [Distacco Svizzera](#)
- ✓ Regolamento [CE 883/2004](#) (sicurezza sociale)
- ✓ Regolamento [CE 987/2009](#) (sicurezza sociale)

Si osservi anche l'argomento precedente «Servizi» sul distacco di lavoratori nel quadro della fornitura di servizi.

Per le questioni di natura fiscale è consigliabile rivolgersi all'ufficio delle imposte del Comune o a un consulente fiscale. L'istanza competente a

livello federale è la Segreteria di stato per le questioni finanziarie internazionali [SFI](#).

Rappresentanze svizzere in loco

Indirizzi e competenze sono elencati nell'[Annuario](#) del DFAE.

Svizzeri nell'UE

In data 31 dicembre 2014 erano annunciati presso le ambasciate e i consolati svizzeri nell'UE 446'412 cittadini svizzeri.

Ci sono numerose associazioni di Svizzeri nei vari Paesi dell'UE. Un elenco può essere ottenuto presso la [rappresentanza svizzera](#) oppure scaricato da [Internet](#).

WWW

- ✓ [SwissCommunity - Associazioni di Svizzeri online](#) (tedesco, francese e inglese)
- ✓ [Sportello online DFAE](#)

4. Vivere nell'UE / AELS

Autorità amministrative e diritto

L'Unione europea è un'associazione di Paesi democratici dell'Europa che si prefigge di promuovere la pace e perseguire il benessere dei suoi popoli. L'UE non è un'entità statale che si sostituisce agli Stati esistenti, ma neppure una semplice organizzazione internazionale in senso stretto. Essa è unica nel suo genere. I Paesi membri dell'UE si sono dotati di organi comuni e hanno delegato ad essi una parte della propria sovranità affinché, in determinate circostanze di interesse comune, possano essere adottate decisioni democratiche sul piano europeo. Questa parziale rinuncia alla propria sovranità è detta anche «integrazione europea».

Il sistema istituzionale dell'UE si compone di cinque organi con specifiche attribuzioni:

- il Parlamento europeo (eletto a suffragio universale dai popoli dei Paesi membri)
- il Consiglio dell'Unione europea (organo rappresentante dei governi degli Stati membri)
- la Commissione europea (motore e organo esecutivo)
- la Corte di giustizia europea (garantisce l'applicazione del diritto)
- la Corte dei conti europea (controlla l'amministrazione oculata e conforme alle norme del bilancio dell'UE)

A questi organi si aggiungono altre cinque importanti istituzioni:

- il Comitato economico e sociale europeo (difende le posizioni della società civile organizzata in materia di questioni economiche e sociali)
- il Comitato delle regioni (cura gli interessi delle autorità regionali e locali)
- la Banca centrale europea (è incaricata della politica monetaria e dell'euro)
- il Mediatore europeo (a lui sono rivolte le denunce dei cittadini relative ai casi di cattiva

amministrazione che coinvolgono istituzioni e organismi dell'UE)

- la Banca europea per gli investimenti (eroga prestiti per finanziare progetti in sintonia con gli obiettivi dell'UE)

Queste e ulteriori informazioni sull'UE e i suoi sistemi sono reperibili nelle pagine del portale dell'Unione europea.

WWW

✓ Portale dell'[Unione europea](#)

Alloggio

Chi stabilisce il proprio domicilio²² in un Paese dell'UE ha gli stessi diritti in fatto di acquisto di immobili di un cittadino del Paese di residenza. Senza elezione di domicilio, gli stessi diritti sono garantiti solo se l'acquisto immobiliare è effettuato ai fini dell'esercizio della professione (lavoratori distaccati, lavoratori indipendenti, frontalieri).

I frontalieri svizzeri che acquistano un immobile per esercitarvi la propria attività lavorativa (abitazione nel luogo di lavoro) hanno gli stessi diritti dei cittadini del Paese ospitante.

L'acquisto di una seconda casa o di un'abitazione per le vacanze sottostà all'obbligo di un'autorizzazione. Questo non incide tuttavia sulle norme vigenti nello Stato ospitante riguardo al mero investimento di capitali e il commercio di terreni non edificati e abitazioni, che vanno verificate con le autorità competenti in loco

- ① Alcuni Paesi UE applicano restrizioni all'acquisto di proprietà fondiaria ad uso agricolo.

²² e sposta la sede principale dei propri affari e interessi.

WWW

- ✓ Internationales Immobilienhandbuch (tedesco) – Autore: Christian H. Kälin, [Orell Füssli Verlag](#)

Licenza di condurre

Gli Stati dell'UE non hanno l'obbligo di riconoscere una licenza di condurre svizzera, neppure nel caso in cui la stessa sia stata riconosciuta o convertita da un altro Paese dell'UE.

Secondo il diritto internazionale la licenza di condurre svizzera è valida un anno dalla data di espatrio del titolare, mentre in alcuni Paesi dell'UE perde validità già dopo sei mesi dall'entrata nel territorio oppure dall'elezione di domicilio, a seconda delle rispettive norme nazionali. È tuttavia previsto che per un determinato lasso di tempo dall'elezione di domicilio, variabile secondo i Paesi, il titolare di una licenza di condurre estera possa convertirla in una corrispettiva del Paese ospitante presso l'ufficio della circolazione competente. Ciò avviene di norma dietro pagamento, tuttavia senza la necessità di conseguire un esame.

Attenzione: valgono disposizioni aggiuntive per licenze di condurre in prova o per patenti di guida di determinate categorie di veicoli (per es. per le categorie «B+» o «D»: prova su strada o superamento di un esame di guida).

Scaduto il termine ammesso per la sostituzione della licenza di condurre, il titolare dovrà dare l'esame di guida in vista dell'ottenimento della patente secondo il modello comunitario, vale a dire frequentare tutte le ore di teoria e di conduzione pratica prescritte dalla norma in vigore. Costo: intorno a 1000 franchi.

Chi è in grado di giustificare un soggiorno nell'area UE inferiore a 12 mesi (per es. tirocinanti o studenti che non prendono la residenza definitiva) può, facendone richiesta, sottrarsi all'obbligo di conversione della licenza di condurre.

Le informazioni specifiche per ogni Paese (importante vista la durata variabile del periodo entro il quale è consentito convertire la patente) sono raccolte nella relativa rubrica delle informazioni di EURES sul rispettivo Paese. Va altresì verificato per quanto tempo sia consentito guidare un veicolo con targa svizzera sul territorio dell'UE.

WWW

- ✓ [EURES UE: Vita e lavoro](#)
- ✓ [EURES Svizzera: Informazioni sui paesi](#)

5. Lavorare nell'UE / AELS

Economia, mercato del lavoro

I media digitali e cartacei offrono un gran numero di informazioni sull'economia e il mercato del lavoro nell'UE in generale e in ciascuno dei Paesi che la compongono in particolare. Vale la pena segnalare fra gli altri:

WWW

- ✓ [Situazione del mercato del lavoro nei Paesi UE](#)
- ✓ Commissione europea - [Lavorare nell'UE](#)
- ✓ [L'economia dell'UE](#)
- ✓ SECO - [Informazioni sui singoli Paesi](#)

- ❶ I dossier per Paese e la documentazione specifica per Paese contengono informazioni più approfondite sull'economia e il mercato del lavoro di ciascuno Stato.

WWW

- ✓ [Informazioni sui Paesi di EURES Svizzera](#)
- ✓ [Informazioni sui Paesi EURES UE](#)

Collocamento

Uffici pubblici di collocamento

Dati e informazioni più dettagliati sugli uffici pubblici di collocamento dei singoli Paesi sono reperibili nelle [Informazioni sui Paesi EURES](#).

EURES – European Employment Services

EURES è una rete dei servizi pubblici per l'impiego dei Paesi dell'UE/AELS che promuove la mobilità dei lavoratori. La Svizzera vi ha aderito. EURES fornisce tre servizi fondamentali:

- Collocamento
Tutte le amministrazioni pubbliche del lavoro in Europa si avvalgono di EURES per diffondere le proprie offerte di lavoro. Il portale del collocamento è aggiornato quotidianamente e la banca dati EURES per

la [Ricerca di CV](#) offre ai candidati la possibilità di mettere online il proprio curriculum per far sapere di essere alla ricerca di un lavoro all'estero. Un'opportunità da non perdere!

- Consulenza
Ogni Paese dispone di consulenti EURES specializzati. Si tratta di esperti del mercato del lavoro interno e internazionale. Gli Svizzeri in cerca d'impiego si rivolgono in primo luogo al Consulente EURES svizzero competente per il proprio domicilio in Svizzera.
- Informazione
Nei dossier [Vita e lavoro](#) sono raccolti numerosi dati interessanti su ognuno dei Paesi UE, compresa l'analisi degli sviluppi del mercato del lavoro effettuata dalle rispettive autorità nazionali.

Servizio di collocamento individuale

Nella maggior parte dei Paesi sono operative, oltre ai servizi pubblici di collocamento con una presenza capillare sul territorio, anche agenzie private. Maggiori informazioni sono reperibili nelle [Informazioni sui Paesi EURES](#).

In Svizzera possono operare solo le agenzie di collocamento titolari di un'autorizzazione. L'elenco delle aziende riconosciute è consultabile online e disponibile presso tutti gli uffici regionali di collocamento (URC).

WWW

- ✓ [AVG-SECO](#): Elenco delle agenzie private di collocamento autorizzate

Ricerca di lavoro

Un cittadino svizzero ha il diritto di soggiornare nell'UE alla ricerca di un impiego per un periodo di tempo ragionevole, che non può superare i sei mesi. Se si annuncia all'ufficio del lavoro locale può usufruire dei servizi pubblici di collocamento. Trascorsi tre mesi sussiste in ogni caso l'obbligo di iscrizione all'ufficio di collocamento.

Per i **disoccupati** vige l'obbligo di informare l'ufficio regionale di collocamento URC competente per il proprio domicilio prima della partenza dalla Svizzera. Si applicano le disposizioni della legge svizzera contro la disoccupazione.

WWW

- ✓ [EURES - Prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero](#)

Consulenti EURES

Gli Svizzeri domiciliati in patria che cercano un posto di lavoro in un Paese dell'UE/AELS possono avvalersi dei servizi dei consulenti EURES svizzeri che, subordinati all'autorità pubblica preposta al mercato del lavoro a livello cantonale, sono intermediari competenti per tutte le questioni riguardanti il mercato del lavoro europeo e la mobilità professionale. Inoltre, i consulenti EURES si sono specializzati nella divulgazione di informazioni su singoli Paesi europei e possono pertanto informare in modo mirato.

WWW

- ✓ [Persone di contatto EURES Svizzera](#)

Ricerca individuale

- Relazioni
Curare e sfruttare le relazioni private e commerciali (p. es. amici, parenti, conoscenti, filiali, clienti, fornitori).
- Inserzioni su carta stampata
Procurarsi giornali esteri (quotidiani / settimanali e stampa specializzata). Per l'inserzione di un annuncio di lavoro preferire i giornali locali nel Paese di destinazione.
- Motori di ricerca su Internet
Sono una valida piattaforma di incontro tra le persone in cerca d'impiego e i datori di lavoro.
- Aziende online
Molte imprese pubblicano i posti vacanti nel loro sito aziendale. Spesso gli interessati possono inoltre inviare direttamente una candidatura spontanea e attendere di essere

contattati, qualora si liberi un posto che risponda al loro profilo.

- Altri suggerimenti possono essere quelli di
 - contattare le camere di commercio
 - consultare le pagine gialle e le pagine bianche

WWW

- ✓ Giornali stranieri – www.onlinenewspapers.com
- ✓ [Guida DFAE «Lavoro e ricerca di un impiego all'estero»](#)

Offerte di lavoro

Per la ricerca di un posto di lavoro nell'area UE/AELS possono essere utili i seguenti link:

WWW

- ✓ Portale della mobilità professionale [EURES](#)
- ✓ La maggior parte dei link per la ricerca di impiego – www.stellenlinks.ch
- ✓ Il motore per la ricerca di un posto di lavoro in Svizzera - www.jobsuchmaschine.ch
- ✓ Confronto dei sistemi sociali in UE – www.ess-europe.de
- ✓ Il portale per la ricerca di imprese svizzere – www.help.ch
- ✓ [Monster](#)
- ✓ [Ricerca di un impiego - Lista](#)

Candidatura

La candidatura è la prima forma di contatto con un'impresa. La lettera di accompagnamento e la struttura del dossier sono particolarmente importanti per assicurarsi un posto di spicco sulla pila delle candidature. Un dossier di candidatura completo si compone, di norma, di una lettera di accompagnamento, del curriculum vitae e delle copie dei certificati, tutto redatto nella lingua del Paese o corredato di relativa traduzione.

Modello per il CV

Un modello di candidatura europeo in varie lingue è reperibile sulle [pagine di Europass](#) per la trasparenza delle qualifiche professionali della Commissione europea.

WWW

- ✓ Cedefop - [Curriculum vitae \(modelli e istruzioni\) in tutte le lingue dell'UE](#)
- ✓ Cedefop - [Passaporto europeo delle lingue](#)
- ✓ [Centri nazionali Europass](#)
- ✓ Descrizioni delle professioni in Svizzera, nei Paesi limitrofi e in Gran Bretagna – www.berufskunde.ch

- ❶ L'associazione svizzera per l'orientamento professionale fornisce consigli pratici per la ricerca di un posto di lavoro e la presentazione della relativa candidatura. Contatto: Schweizerischer Verband für Berufsberatung SVB, Dachseggstrasse 20a, 8630 Rüti ZH, , email: svb@svb-asosp.ch, sito web (tedesco): www.svb-asosp.ch

Come presentare la propria candidatura

EURES Svizzera e la Commissione UE hanno redatto diversi opuscoli, completi e molto utili, sul «modo migliore» i presentare una candidatura e hanno curato una raccolta di strumenti ausiliari disponibili sulle pagine di [EURES Svizzera](#). Di particolare utilità è senz'altro il documento «[Le faremo sapere](#)» che presenta uno per uno i Paesi dell'UE/AELS (Svizzera compresa) e spiega passo per passo le procedure di candidatura in ciascuno di essi.

WWW

- ✓ [EURES Svizzera – Consigli per chi cerca un lavoro](#)

Riconoscimento delle qualifiche professionali

L'Unione europea ha creato un sistema comune per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. Per determinate professioni settoriali (medico, farmacista, veterinario,

operatore sanitario, ostetrica e architetto) il riconoscimento è pressoché automatico poiché i requisiti per la formazione sono stati armonizzati. Per alcune professioni nell'ambito di artigianato, commercio e industria si applica un sistema di riconoscimento che tiene conto degli anni di esperienza. In tutti gli altri casi, la regola generale vuole che lo Stato di accoglienza abbia il diritto di comparare la formazione e l'esperienza professionale del candidato con i propri requisiti e concedere il riconoscimento ovvero, in caso di divergenze importanti, esigere misure compensatorie. Sono considerate misure compensatorie sia le formazioni complementari sia un esame di abilitazione. La Svizzera partecipa a questo sistema in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Il primo interlocutore per il candidato svizzero è il punto nazionale di contatto nel rispettivo Paese. Questo fornisce informazioni relative alla normativa che disciplina l'apprendimento e l'esercizio di un'attività lavorativa e indirizza il richiedente verso l'ufficio competente.

Va fatta una distinzione tra chi vuole stabilirsi all'estero e chi desidera semplicemente offrire i propri servizi anche all'estero. Per stabilirsi occorre avviare una procedura di riconoscimento, mentre per fornire servizi basta una rapida procedura di notifica. In quest'ultimo caso, le qualifiche professionali del richiedente sono verificate soltanto se la sua attività riguarda la salute pubblica o alla sicurezza.

Le autorità competenti nel Paese ospitante hanno il diritto di esigere dal richiedente informazioni circa il livello della sua formazione in Svizzera e le sue attività ed esperienze professionali. È responsabilità del richiedente procurarsi le necessarie attestazioni presso l'autorità elvetica competente che, a seconda della professione, sarà la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, l'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, la Croce Rossa Svizzera CRS o la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE.

WWW

- ✓ SEFRI - [Attestati per autorità estere](#)
- ✓ [Banca dati della Commissione dell'UE](#)
- ✓ SEFRI – [Riconoscimento dei diplomi esteri](#)
- ✓ [Orientamento.ch](#) – Riconoscimento dei diplomi all'estero
- ✓ Commissione europea - [Elenco dei punti di contatto nazionali per il riconoscimento delle qualifiche professionali](#) (francese, tedesco e inglese)
- ✓ [ENIC-NARIC](#) - Agenzie nazionali di valutazione dei sistemi universitari e della ricerca
- ✓ [Portale UE per l'apprendimento e la formazione continua](#)
- ✓ Studiare all'estero www.swissuniversities.ch

- ❗ Importante: il riconoscimento delle qualifiche professionali è necessario soltanto per le professioni regolamentate. Sono considerate regolamentate le professioni per il cui esercizio in un determinato Paese sia indispensabile possedere un diploma, attestati oppure altri titoli. Il primo passo pertanto consiste nel verificare se la professione che si intende esercitare in un Paese dell'UE sia effettivamente regolamentata nello stesso. Informazioni in merito sono ottenibili presso lo sportello nazionale per le qualifiche professionali o consultando la banca dati della Commissione europea sulle professioni regolamentate nei singoli Stati. Per una professione non regolamentata non è necessario il riconoscimento delle qualifiche.

Attività lavorativa indipendente

La decisione di mettersi in proprio va attuata solo dopo attenta riflessione e preparazione. Il salariato o la persona senza attività lucrativa che decida di avviare un'attività indipendente nell'UE deve approfondire tre aspetti fondamentali:

1. Come mettersi in proprio. Dall'idea imprenditoriale alla creazione dell'impresa
2. Quale forma giuridica scegliere
3. Come avviare l'attività nel Paese ospitante.

Il potenziale imprenditore ha a disposizione un gran numero di fonti e corsi con i quali documentarsi. Per la creazione di un'impresa nel Paese ospitante è consigliato prendere contatto con la camera di commercio o con un consulente esperto in materia.

L'imprenditore con un'attività professionale già avviata in Svizzera che intende spostare in un Paese dell'UE ne deve analizzare con cura i pro e i contro.

1. Scegliere la forma giuridica più adeguata
2. Sottoporre il risultato delle proprie riflessioni a un esperto che conosca bene il diritto aziendale svizzero e quello del Paese di destinazione.

WWW

- ✓ [Swiss Global Enterprise](#)
- ✓ Camere di Commercio e dell'Industria della Svizzera – www.sihk.ch

6. Costo della vita e imposte

Valuta

Euro (€): Attualmente 18²³ dei 28 Paesi membri dell'UE condividono la stessa moneta.

- Austria
- Belgio
- Cipro
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Giappone
- Grecia
- Italia
- Lussemburgo
- Malta
- Paesi Bassi
- Portogallo
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna
- Lettonia²⁴



L'euro vale come mezzo di pagamento anche in Andorra (dichiarazione unilaterale), nella Guyana francese, a Guadalupa, in Kosovo (dichiarazione unilaterale), a Martinica, in Montenegro (dichiarazione unilaterale), a Riunione, Mayotte, Saint-Pierre e Miquelon, a Monaco, a San Marino, in Vaticano.

Monete	Banconote
1, 2, 5, 10, 20 e 50 centesimi e 1 e 2 € con una faccia nazionale	5, 10, 20, 50 100, 200 e 500 €

WWW

✓ [Unione europea - L'euro](#)

La Banca centrale europea è l'organismo indipendente che gestisce la politica monetaria dell'Unione. Le sue principali responsabilità sono il mantenimento della stabilità dei prezzi e la determinazione di una serie di tassi di riferimento per la zona Euro.

WWW

✓ [La Banca centrale europea](#)

Costo della vita, budget

La conoscenza del costo della vita nel futuro luogo di lavoro è un presupposto importante per una politica di mobilità professionale su scala europea. Prima di firmare un nuovo contratto di lavoro, il lavoratore deve disporre degli strumenti e delle informazioni che gli consentano di determinare un budget. Le amministrazioni

²³ dal 1° gennaio 2014 sono 19 paesi con nuovo la Lituania

²⁴ dal 2014

pubbliche dei Paesi UE/AELS non forniscono dati statistici comparativi su scala continentale relativi agli stipendi e ai salari nonché al costo della vita. I seguenti dati costituiscono un ausilio per effettuare personalmente i necessari confronti.

WWW

- ✓ [Costo della vita nei singoli Paesi UE/AELS](#)
- ✓ [EURES – Informazioni sui Paesi](#)
- ✓ [UBS – Prezzi e salari nel mondo](#)
- ✓ [OCSE – Studio comparativo dei prezzi](#) (inglese e francese)
- ✓ [Eardex - Confronto dei costi della vita](#) (tedesco e inglese)

Il DFAE stila un confronto dei costi della vita nelle 150 città in cui la Svizzera ha una rappresentanza. I dati sono rilevati due volte l'anno (marzo e settembre) e concernono un paniere di circa 200 beni e servizi, senza però tener conto dei costi legati all'alloggio e delle spese sociali o fiscali. La base comparativa è la città di Berna. In casi individuali, prima di accettare una proposta di lavoro un candidato può richiedere al DFAE i dati di riferimento concernenti lo specifico Paese dell'UE/AELS.

- ❗ Le richieste vanno inviate a:
swissemigration@eda.admin.ch

Imposte

Chi lavora in un Paese dell'UE/AELS è di norma soggetto al fisco dello stesso Stato. Sussistono eccezioni per il personale diplomatico, i collaboratori di organizzazioni internazionali e, in alcuni casi, per i collaboratori di imprese con sede in Svizzera.

Chi ha il domicilio in Svizzera e lavora all'estero per un periodo breve (di regola, inferiore a 183 giorni l'anno) per conto di un datore di lavoro svizzero è tenuto in genere al pagamento delle imposte in Svizzera.

Per coloro che si trasferiscono all'estero in maniera definitiva l'assoggettamento fiscale illimitato in Svizzera decade. Se tuttavia continuano a percepire redditi in Svizzera (per es. dalla locazione di immobili) rimangono soggetti fiscali parziali. Sono imponibili anche le pensioni e le prestazioni in capitale provenienti dalla Svizzera (imposta alla fonte). Fanno eccezione le pensioni versate da un datore di lavoro privato a un beneficiario in grado di giustificare la propria residenza in un Paese che ha sottoscritto una convenzione di doppia imposizione con la Svizzera. Allo stesso modo, può essere restituita l'imposta alla fonte sulle prestazioni in capitale (ma non sulle prestazioni risultanti da un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico) quando il contribuente è in grado di provare che le autorità fiscali del nuovo domicilio sono informate di detto contributo.

Le modalità e l'onere fiscale variano da Paese a Paese. Di norma, può essere ottenuto un rimborso totale o parziale su imposte alla fonte, come l'imposta preventiva che in Svizzera si applica a interessi e dividendi.

WWW

- ✓ SFI - [Politica fiscale internazionale della Svizzera](#)
- ✓ SFI - [Contatto per questioni di diritto fiscale internazionale](#)
- ✓ SIF Panoramica dell'imposta alla fonte in altri paesi [Convenzioni concernenti un'imposta alla fonte](#) (francese e tedesco)
- ✓ Commissione europea - [Politica fiscale nell'UE](#)
- ✓ Conferenza svizzera delle imposte (associazione delle autorità fiscali della Svizzera) – www.csi-ssk.ch

Doppia imposizione

L'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l'UE, nonché con i Paesi dell'AELS, non incide sulle convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione. Occorre tuttavia osservare che le disposizioni relative alle misure fiscali applicabili al domicilio e alla condizione di frontaliere possono differire da quelle dell'ALC.

Reddito e patrimonio oltre confine sottostanno all'imposizione prevista dalle convenzioni contro la doppia imposizione in vigore. La Svizzera ha stipulato convenzioni per evitare la doppia imposizione con tutti i Paesi dell'UE e dell'AELS, ad eccezione di Cipro.

In previsione di un soggiorno all'estero a scopo professionale è necessario chiarire i punti relativi a una possibile doppia imposizione. Per maggiori informazioni rivolgersi all'autorità fiscale del proprio domicilio o al consulente fiscale di fiducia.

WWW

- ✓ SFI – [Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali](#)
- ✓ [Avvocato specializzato in materia di doppia imposizione UE \(tedesco\) - \[www.doppelbesteuerung.eu\]\(http://www.doppelbesteuerung.eu\)](#)

Scambio automatico di informazioni

Il 27 maggio 2015 la Svizzera e l'UE hanno firmato un Accordo sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali. Dal 2017, gli istituti finanziari svizzeri dovranno procedere alla raccolta dei dati relativi ai conti di persone residenti nell'UE. I dati saranno trasmessi alle autorità fiscali degli Stati UE dal 2018.

WWW

- ✓ SFI – [Informazioni sullo scambio automatico di informazioni](#)

Imposta sul valore aggiunto

Le disposizioni legali dell'UE in materia di imposta sul valore aggiunto si basano soprattutto su direttive, vincolanti per ogni Stato membro al quale sono dirette. La scelta della forma e dei mezzi è delegata agli enti nazionali. Ogni Stato membro è responsabile dell'integrazione delle disposizioni nel diritto nazionale e della loro corretta applicazione nel proprio territorio.

WWW

- ✓ Commissione europea - [Panoramica delle direttive UE relative all'imposta sul valore aggiunto](#) (tedesco, francese e inglese)

Imposta sul valore aggiunto negli Stati membri dell'UE – aliquota normale al 1° settembre 2015

Paese	%	Paese	%
Belgio	21	Malta	18
Bulgaria	20	Paesi Bassi	21
Danimarca	25	Austria	20
Germania	19	Polonia	23
Estonia	20	Portogallo	23
Finlandia	24	Romania	24
Francia	20	Svezia	25
Grecia	23	Slovenia	22
Gran Bretagna	20	Repubblica	
Irlanda	23	slovacca	20
Italia	22	Spagna	21
Lettonia	21	Repubblica	
Lituania	21	Ceca	21
Lussemburgo	17	Ungheria	27
Cipro	19		

WWW

- ✓ Commissione europea - [Aliquote d'imposta sul valore aggiunto negli Stati dell'UE](#) – dettagli e applicazione (tedesco)

7. Previdenza e assicurazioni

In base al principio della libera circolazione delle persone, i Paesi dell'Unione europea facilitano la libera scelta del posto di lavoro all'interno dell'Unione, promuovendo così la mobilità professionale dei propri cittadini. Il coordinamento dei diversi sistemi nazionali di sicurezza sociale mira a garantire e a migliorare la previdenza sociale dei lavoratori. I diritti e doveri relativi alla previdenza e alle assicurazioni sono disciplinati da un complesso di norme che non possono essere approfondite in modo esauriente in questa sede. Lo scopo del presente capitolo è quello di sensibilizzare i lettori sull'importanza della sicurezza sociale e di indirizzarli verso gli organismi più opportuni per valutare i singoli casi.

Sistemi di sicurezza sociale UE

Importanti informazioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell'UE sono reperibili sul sito della direzione «Occupazione, affari sociali e inclusione» della Commissione europea nonché sulle pagine web dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

WWW

- ✓ [Sistemi di sicurezza sociale dell'UE](#)
- ✓ UFAS – Assicurazione sociale internazionale – [Basi & convenzioni](#)

Sicurezza sociale Svizzera - UE/AELS

Svizzera - UE

La Svizzera e l'UE coordinano i sistemi di sicurezza sociale con l'ausilio dell'Allegato II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, in particolare gli accordi bilaterali sulle assicurazioni sociali già conclusi con i singoli Stati. Le disposizioni si applicano ai cittadini svizzeri e a quelli dei Paesi membri dell'UE.

WWW

- ✓ Informazioni [AVS/AI](#) – vedi opuscolo «Lasciare la Svizzera per uno Stato dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio».

Svizzera - AELS

La Convenzione AELS tra gli Stati membri dell'AELS regola il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.

- ❗ L'ALC e la Convenzione AELS prevedono in linea di massima le stesse regole di coordinamento. Tuttavia vi sono casi in cui le relazioni sono disciplinate diversamente (cfr. www.bsv.admin.ch > [Assicurazione sociale internazionale](#))

Rami assicurativi

Le disposizioni di coordinamento regolano tutti i settori della sicurezza sociale, ovvero:

- vecchiaia
- invalidità
- decesso (prestazioni ai superstiti)
- malattia e maternità
- infortuni e malattie professionali
- disoccupazione
- famiglie

- ❗ Eccezione: l'aiuto sociale non è regolato negli accordi.

Persone interessate

Svizzera - UE

- Tutti i cittadini svizzeri e dei Paesi membri dell'UE che lasciano la Svizzera per trasferirsi nell'UE o viceversa e che sono o sono stati soggetti alle norme giuridiche della sicurezza sociale di uno o più Stati membri, nonché i loro familiari.
- Apolidi e rifugiati domiciliati in CH+UE nonché i loro familiari e superstiti.

Svizzera - AELS

Tutti i cittadini che si trasferiscono all'interno degli Stati dell'AELS, in particolare:

- persone che esercitano o hanno esercitato un'attività lucrativa (beneficiari di rendite, disoccupati)
- studenti e relativi familiari
- familiari o superstiti di persone che esercitano o hanno esercitato un'attività lavorativa, a prescindere dalla nazionalità
- apolidi e rifugiati che abitano in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera.

Persone non interessate

Cittadini di Paesi terzi

Le persone che non sono cittadine Svizzere né di un Paese dell'UE/AELS non sono interessate dall'Accordo. A loro si applicano gli accordi bilaterali sulla sicurezza sociale conclusi con i Paesi interessati. Le casse di compensazione forniscono maggiori informazioni al riguardo.

Familiari

Sulla base degli accordi, i familiari che non esercitano un'attività lucrativa godono di determinati diritti derivati, a prescindere dalla nazionalità (soprattutto nell'ambito dell'assicurazione malattia). In linea di massima sottostanno all'obbligo di assicurazione contro le malattie nello stesso Paese del coniuge o del genitore soggetto all'Accordo sulla libera circolazione delle persone. A seconda del Paese di residenza sussistono regole o diritti d'opzione diversi.

Periodo minimo d'assicurazione

La durata assicurativa minima per l'acquisizione del diritto a una rendita varia da Paese a Paese, ma ammonta almeno a un anno. Se il periodo contributivo maturato in uno Stato dell'UE o dell'AELS non è sufficiente per acquisire il diritto a una rendita, i singoli Paesi calcolano la durata minima d'assicurazione considerando il periodo assicurativo compiuto negli altri Stati dell'UE o dell'AELS e in Svizzera. Si parla in questo caso della cosiddetta totalizzazione.

La Svizzera richiede una durata minima d'assicurazione di un anno per acquisire il diritto a una rendita di vecchiaia AVS.

Si applicano disposizioni speciali alle persone che hanno pagato contributi in diversi Paesi senza aver maturato tuttavia un periodo contributivo minimo di un anno in nessuno di essi.

Diritto alla rendita

Gli Stati dell'UE/AELS e la Svizzera corrispondono la rendita in base al periodo contributivo maturato nel Paese interessato (pro rata). Determinante per il diritto alla rendita è l'età pensionabile prevista dallo Stato che corrisponde la rendita.

In linea di massima, anche le prestazioni d'invalidità sono corrisposte pro rata.

Esportazione delle rendite

Ogni Paese deve pagare la rendita di vecchiaia in un altro Stato contraente se la persona beneficiaria vi risiede.

Gli anni di contribuzione all'AVS/AI facoltativa e obbligatoria generano il diritto a una rendita svizzera al raggiungimento dell'età di pensionamento prevista in Svizzera.

Superstiti

I superstiti sono coperti in misura limitata dall'accordo sulla libera circolazione delle persone. Le rendite per vedove, vedovi e orfani vengono di norma calcolate in base al periodo contributivo maturato dalla persona deceduta. Se la persona deceduta era assicurata in diversi Paesi, la vedova, il vedovo, o l'orfano normalmente ricevono rendite distinte da parte degli Stati interessati. Alcuni Paesi non pagano rendite per superstiti se l'avente diritto ha già raggiunto l'età del pensionamento.

Invalidità AI

Ogni Stato determina il grado di invalidità in base alla propria legislazione. Ne può conseguire che in Paesi diversi, lo stesso problema di salute comporti una diversa valutazione dell'incapacità al guadagno.

Alcuni Paesi calcolano le rendite d'invalidità in base al modello applicato alle rendite di vecchiaia. L'importo delle rendite dipende dal periodo contributivo maturato. Il diritto alla rendita può sorgere anche se nel momento in cui insorge l'invalidità la persona non è assicurata nello Stato in questione. Questo principio si applica anche in Svizzera. Altri Paesi versano rendite d'invalidità indipendentemente dai periodi assicurativi compiuti. Le persone interessate devono tuttavia esservi effettivamente assicurate nel momento in cui insorge l'invalidità.

In generale si deve tener conto dei periodi contributivi maturati in diversi Paesi se sono indispensabili per legittimare il diritto a una rendita di invalidità.

WWW

- ✓ [AVS/AI](#) - Lasciare la Svizzera per uno Stato dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)

Obbligo d'assicurazione per persone professionalmente attive

È applicabile il principio del luogo di lavoro. Se si esercita un'attività lavorativa dipendente o indipendente in un Paese dell'UE, si è soggetti all'obbligo d'assicurazione sociale del paese in questione. Ogni persona che esercita un'attività lucrativa è soggetta all'obbligo assicurativo soltanto in uno Stato, anche se lavora in più Paesi. Regole apposite determinano in quale Stato si devono pagare i contributi in caso di attività in diversi Paesi. In alcuni Stati, la copertura dell'assicurazione malattie si estende anche ai familiari mentre in altri, come la Svizzera, questi sono tenuti ad assicurarsi autonomamente.

Eccezioni

Persone senza attività lucrativa²⁵

Le persone che non esercitano un'attività lavorativa dipendente o indipendente, non sono titolari di rendite né sono disoccupate sono soggette al sistema assicurativo del Paese in cui risiedono.

Studenti e partecipanti a corsi di lingua²⁶

Di norma non trasferiscono il domicilio²⁷ nel Paese dove studiano e restano soggetti all'AVS/AI²⁸ svizzera.

Lavoratori distaccati tra la Svizzera e l'UE/AELS

Se lavorano temporaneamente per un datore di lavoro svizzero in uno Stato dell'UE/AELS, durante il distacco continuano a sottostare alle norme giuridiche svizzere in materia di sicurezza sociale (si applica in linea di principio anche agli indipendenti, vale a dire ai cosiddetti prestatori di servizi che si recano temporaneamente in un altro Stato e vi esercitano un'attività analoga a quella svolta prima del distacco). [Maggiori informazioni](#) sono reperibili nei promemoria «Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati CH - UE/CH - AELS».

WWW

- ✓ Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) – [Lavoratori distaccati](#)

Frontalieri

Per frontalieri si intendono lavoratori dipendenti o indipendenti che svolgono la propria attività professionale in un Paese diverso da quello di residenza. Devono tuttavia rientrare al proprio domicilio almeno una volta la settimana.

²⁵ Studenti, partecipanti a corsi di lingua, disoccupati e titolari di rendite ne sono esclusi.

²⁶ Se esercitano un'attività accessoria (autorizzata) durante lo studio sono considerati come persone che esercitano

un'attività lucrativa e devono pagare i contributi nel Paese interessato.

²⁷ Sede principale di affari e interessi.

²⁸ Limite d'età: 30 anni compiuti.

I frontalieri sono assicurati nel Paese in cui esercitano l'attività lucrativa (principio del luogo di lavoro). In linea di massima, lo Stato in cui si guadagna è responsabile anche del versamento degli assegni familiari. Se entrambi i genitori lavorano in Paesi diversi (Svizzera o UE), il diritto si basa sulle norme giuridiche dello Stato in cui vivono i figli. Se l'altro Stato prevede prestazioni più elevate, deve essere versata la relativa differenza.

WWW

- ✓ UFAS – [FAQ a proposito degli Affari internazionali](#) > Guide prestazioni familiari

Residenza in uno stato dell'UE – luogo di lavoro Svizzera

Sulla base dell'accordo di libera circolazione delle persone, l'obbligo dell'assicurazione malattia svizzera si estende anche a persone che abitano nei Paesi dell'UE ma che esercitano un'attività lavorativa in Svizzera, nonché ai loro familiari senza attività lucrativa. Sussistono però eccezioni: per esempio le persone professionalmente attive e i familiari che abitano in Germania, Italia, Austria, Finlandia (solo i familiari) o Francia possono essere esonerati dall'obbligo assicurativo se sono in grado di provare di essere assicurati nel Paese in cui vivono. Tutte le eccezioni sono reperibili al link [sottostante](#) «Assoggettamento all'assicurazione malattie obbligatoria delle persone residenti negli Stati dell'UE/AELS».

- ① Per maggiori informazioni rivolgersi all'ufficio cantonale competente.

WWW

- ✓ UFSP – [Istituzioni cantionali competenti per l'esenzione dall'obbligo d'assicurazione nell'assicurazione malattie obbligatoria](#) (in fondo della pagina)
- ✓ UFSP - [Obbligo assicurativo](#) > Assoggettamento all'assicurazione malattie obbligatoria delle persone residenti negli Stati dell'UE/AELS (in fondo della pagina)
- ✓ UFSP [Lavoratori frontalieri in Svizzera](#) (sotto questo link trovate anche informazione sul diritto d'opzione con la Francia)

I frontalieri assicurati in Svizzera e i loro familiari godono di un diritto d'opzione per quanto riguarda le prestazioni in natura in caso di malattia e infortunio sul lavoro: possono scegliere se farsi curare nel Paese in cui risiedono, oppure in quello in cui lavorano. Lo stesso diritto d'opzione in merito al luogo di cura spetta anche ai familiari senza attività lucrativa assicurati in Svizzera ma residenti in Germania, Austria, Belgio, Francia, Ungheria o nei Paesi Bassi.

Residenza in Svizzera – luogo di lavoro in uno Stato dell'UE

Gli Svizzeri e i cittadini dell'UE che abitano in Svizzera ma lavorano in uno Stato dell'UE sono assoggettati alla relativa assicurazione estera. I frontalieri che vivono in Svizzera ma lavorano p.es. in Germania devono assicurarsi contro le malattie in Germania insieme ai propri familiari senza attività lucrativa. Se si ammalano in Svizzera vengono trattati come persone assicurate in Svizzera. I costi, a prescindere dalla partecipazione alle spese, sono sostenuti dall'assicurazione estera.

Lavoratori distaccati

Sono persone che lavorano per il proprio datore di lavoro in un altro Stato per un periodo limitato (fino a 24 mesi).

- Durante il distacco restano soggetti all'obbligo d'assicurazione sociale svizzero.
- Per gli Stati dell'UE e dell'AELS necessitano da parte del datore di lavoro dell'attestazione A1, che funge da prova nei confronti degli enti preposti alle assicurazioni sociali nel Paese di distacco.
- Devono richiedere alla cassa malati l'attestazione S1 che garantisce sia a loro sia ai familiari che abitano con loro l'accesso a tutte le prestazioni in natura dell'assicurazione malattia e maternità locale.
- I lavoratori distaccati che mantengono il domicilio legale in Svizzera usufruiscono dei diritti contemplati dalla tessera europea d'assicurazione malattia TEAM.

WWW

- ✓ UFAS – [opuscoli sul distacco Svizzera – UE o Svizzera – AELS](#)
- ✓ UFAS – [attestazione di distacco A1](#)

Persone senza attività lucrativa

Le persone che non esercitano un'attività lucrativa dipendente o indipendente, non sono titolari di rendite né disoccupate (non coperte da un sistema generale di tutela dei lavoratori) sono soggette al sistema assicurativo del Paese in cui risiedono.

Familiari senza attività lucrativa

Sulla base degli accordi, i familiari che non esercitano un'attività lucrativa godono di determinati diritti derivati, a prescindere dalla nazionalità (soprattutto nell'ambito dell'assicurazione malattie). In linea di massima sottostanno all'obbligo di assicurazione contro le malattie nello stesso Paese del coniuge o del genitore professionalmente attivo, soggetto all'accordo sulla libera circolazione delle persone. A seconda del Paese di residenza sussistono regole o diritti d'opzione diversi.

Titolari di rendite

I titolari di una rendita legale di vecchiaia, invalidità, infortunio o superstiti, soggetti alle norme giuridiche della Svizzera e/o di uno o più Paesi dell'UE, sono tutelati dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Ciò si applica sia alle persone che sono state assicurate in diversi Paesi durante l'attività lucrativa sia ai titolari di rendite che hanno sempre lavorato nello stesso Paese e che si sono trasferiti in un altro Stato (Svizzera o UE) solo all'età della pensione.

Rendita

In linea di massima, chi è stato assicurato in diversi Paesi ha diritto a una rendita da ognuno degli Stati interessati, a patto che abbia maturato un periodo contributivo minimo di un anno in ognuno degli Stati in questione. Occorre inoltre che siano soddisfatte le altre condizioni poste dal diritto nazionale (p.es. il limite d'età); se uno Stato esige un periodo minimo d'assicurazione più esteso, all'occorrenza bisognerà tener conto dei periodi compiuti negli altri Paesi (Svizzera, UE).

Le rendite dei cittadini svizzeri e dei cittadini degli Stati dell'UE sono versate anche all'estero. Determinate prestazioni speciali non sono tuttavia pagate all'estero (Svizzera: assegni per grandi invalidi e prestazioni complementari).

Prestazioni familiari

In linea di principio, i titolari di rendite ricevono le rendite per i figli e le prestazioni familiari dallo Stato che paga la loro rendita, a patto che il Paese interessato preveda questo genere di prestazioni per titolari di rendite. Se sussistono diritti a rendite in diversi Stati, sono applicabili regimi particolari. Per maggiori informazioni sulle prestazioni svizzere rivolgersi alle casse di compensazione AVS o alle casse di compensazione per gli assegni familiari.

Assicurazione malattia

Chi riceve solo una rendita da un solo Stato, è soggetto all'obbligo assicurativo in questo Stato, anche se non vi è domiciliato. Se sussiste diritto a rendite da parte di più Paesi, l'obbligo assicurativo per la malattia si basa sul diritto del Paese di residenza, se anche quest'ultimo paga una rendita. Se nello Stato in cui si risiede non sussiste alcun diritto a una rendita, la competenza è del Paese in cui la persona interessata è stata assicurata più a lungo (assicurazione per la vecchiaia). I familiari senza attività lucrativa vanno in linea di massima assicurati nello stesso Paese della persona che percepisce la rendita.

Eccezioni all'obbligo assicurativo in Svizzera

In merito all'obbligo assicurativo in Svizzera sussistono eccezioni: i titolari di rendite e i loro familiari senza attività lucrativa che abitano in Germania, Finlandia (solo familiari), Francia, Italia, Portogallo (solo titolari di rendite) o Austria possono essere esonerati dall'obbligo assicurativo in Svizzera se sono assicurati nel Paese in cui risiedono.

WWW

- ✓ UFSP – [Obbligo d'assicurazione](#) > Assoggettamento all'assicurazione malattie obbligatoria delle persone residenti negli Stati dell'UE/AELS (in fondo della pagina)

Informazioni sull'assicurazione malattia per titolari di una rendita svizzera che si trasferiscono in uno Stato dell'UE/AELS sono reperibili presso l'Istituzione comune LAMal.

WWW

- ✓ Istituzione comune - [LAMal](#)

- ❶ È importante verificare la propria situazione individuale rivolgendosi alla Cassa malati o all'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP!

Diritto a prestazioni

In caso di malattia, i titolari di rendite hanno diritto a tutte le prestazioni (cure mediche, medicinali e trattamento ospedaliero compresi) previste dalle norme giuridiche del Paese in cui risiedono, anche se non sono assicurati nello stesso. Le spese sono a carico della competente assicurazione malattie, che deve rilasciare un'attestazione del diritto alle prestazioni.

I beneficiari di rendite domiciliati in Svizzera e assicurati contro le malattie in uno Stato dell'UE devono iscriversi all'Istituzione comune LAMal, che fornirà loro ulteriori informazioni.

Sulla base della tessera europea d'assicurazione malattie (TEAM), gli aventi diritto a una rendita possono usufruire di prestazioni mediche anche durante un soggiorno temporaneo negli Stati dell'UE/AELS, per esempio durante una vacanza, se le prestazioni si rivelano necessarie dal punto di vista medico e non possono essere rinviate al rientro previsto nel Paese di residenza.

Tutti i titolari di rendite domiciliati in uno Stato dell'UE/AELS ma soggetti all'obbligo d'assicurazione in Svizzera sulla base delle norme di coordinamento applicate godono di un diritto d'opzione in merito alle cure.

Studenti

Sulla base della tessera europea d'assicurazione malattia (TEAM), gli studenti assicurati nel Paese di provenienza che studiano in uno Stato dell'UE/AELS hanno diritto a tutte le prestazioni in natura che si rivelano necessarie dal punto di vista medico durante il soggiorno previsto e che non possono essere rinviate al rientro nel Paese di residenza.

Gli studenti che esercitano un'attività lucrativa accessoria agli studi sono considerati come persone professionalmente attive. Il diritto determinante e l'obbligo d'assicurazione sono disciplinati dalle norme relative alle persone esercitanti un'attività lavorativa.

Le diverse agenzie di assicurazione malattie e l'Istituzione comune LAMal (coordinazione internazionale cassa malati) forniscono maggiori informazioni al riguardo.

Turisti

Le persone assicurate e residenti in Svizzera che soggiornano temporaneamente in uno Stato dell'UE hanno diritto a tutte le prestazioni che si rivelano necessarie dal punto di vista medico. La tessera europea d'assicurazione malattia (o un certificato sostitutivo provvisorio) deve essere presentata al fornitore di servizi (medico) o alla cassa malati ausiliaria del Paese interessato.

A seconda dello Stato, le spese di cura vengono assunte dall'ente estero competente attraverso la coordinazione internazionale e fatturate in seguito all'assicuratore svizzero, oppure la persona assicurata deve sostenere i costi temporaneamente per poi richiederne il rimborso.

Alle prestazioni fornite nello Stato dell'UE si applica la normativa nazionale in materia di partecipazione alle spese.

Coloro che sono assicurati e residenti in un Paese dell'UE e si ammalano durante una vacanza in Svizzera ricevono a loro volta le cure mediche e ospedaliere a spese dell'assicurazione estera. Anche in questo caso è necessario presentare la tessera europea d'assicurazione malattia.

L'Istituzione comune LAMal fornisce maggiori informazioni al riguardo.

AVS/AI facoltativa

Negli Stati membri dell'UE/AELS non è più possibile aderire all'AVS facoltativa.

AELS

Gli assicurati che hanno compiuto i 50 anni prima del 1° giugno 2002 possono restare assicurati facoltativamente fino all'età legale di pensionamento.

UE+10

Gli assicurati che hanno compiuto i 50 anni prima del 1° aprile 2006 possono rimanere affiliati all'assicurazione facoltativa fino all'età legale di pensionamento.

UE+2

Gli svizzeri residenti in Bulgaria o Romania che erano già assicurati facoltativamente all'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, il 1° giugno 2009, possono rimanere assicurati al massimo fino al 31 maggio 2015. Coloro che hanno compiuto i 50 anni prima del 1° giugno 2009 possono restare assicurati facoltativamente fino all'età legale di pensionamento.

Assicurazione malattie e infortuni

In linea di massima, le persone che esercitano un'attività lavorativa in uno Stato dell'UE/AELS, nonché i familiari senza attività lucrativa, sono assicurati obbligatoriamente contro le malattie e gli infortuni nello Stato in cui lavorano.

Persone senza attività lucrativa²⁹

In linea di principio, le persone senza attività lavorativa sono soggette al sistema di assicurazione sociale del Paese in cui sono domiciliate. In alcuni Stati dell'UE/AELS, la persona senza attività lucrativa può tuttavia scegliere il sistema al quale affiliarsi. La situazione individuale va chiarita anticipatamente con la cassa malati e/o con l'Istituzione comune LAMal.

Studenti e partecipanti a corsi di lingua

Di norma non trasferiscono il domicilio nel Paese in cui studiano. Restano perciò soggetti all'assicurazione malattie e infortuni in Svizzera. Se decidono tuttavia di eleggere il proprio domicilio in uno Stato dell'UE/AELS³⁰ non possono rimanere assicurati in Svizzera ma devono stipulare un'assicurazione malattie e infortuni nel Paese in cui studiano. È assolutamente necessario informarsi anticipatamente al riguardo presso l'assicuratore malattia interessato o l'UFSP.

Fornitori di servizi, lavoratori distaccati

Vedi obbligo d'assicurazione dei lavoratori distaccati.

²⁹ Studenti, partecipanti a corsi di lingua, disoccupati e titolari di rendite ne sono esclusi.

³⁰ E dunque di trasferirvi la sede di affari e interessi.

Panoramica delle competenze a seconda della categoria di soggiorno

Vedi opuscolo «Assoggettamento all'assicurazione malattie obbligatoria delle persone residenti negli Stati dell'UE/AELS».

WWW

- ✓ UFSP – [Obbligo d'assicurazione](#) > Assoggettamento all'assicurazione malattie obbligatoria delle persone residenti negli Stati dell'UE/AELS (in fondo della pagina)
- ✓ Informazioni utili: opuscolo dell'AVS/AI «[Lasciare la Svizzera per uno Stato dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio](#)».

Casse malati svizzere nell'UE

Circa un terzo delle casse malati svizzere offrono l'assicurazione malattie per persone che abitano in uno Stato dell'UE/AELS. Alcune di loro estendono l'offerta solo a singoli Paesi dell'UE. Gli assicuratori devono calcolare un premio distinto per ogni Stato, sulla base dei costi in questione. I premi possono essere scaglionati a livello regionale all'interno di uno Stato, a seconda delle differenze di costo.

WWW

- ✓ OFSP – [Premi e riduzione dei premi UE/AELS](#)

Previdenza professionale LPP

In Svizzera si parla del cosiddetto 2° pilastro. I sistemi della previdenza professionale/aziendale sono strutturati e sviluppati in modi diversi negli Stati dell'UE. Per maggiori informazioni consultare le pagine dell'[UE](#) o i dossier sui Paesi.

La parte obbligatoria della previdenza professionale in Svizzera è contemplata nelle regole di coordinamento dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

I capitali LPP che restano in Svizzera vengono accreditati, a seconda dei desideri della persona interessata, su un conto di libero passaggio o su una polizza di libero passaggio e a tempo debito frutteranno la loro rendita.

L'utilizzo di capitali provenienti dalla cassa pensioni per l'acquisto di proprietà abitativa all'estero è autorizzato ai sensi della legge sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

Pagamento

In linea di massima, dal mese di giugno 2007 la prestazione di uscita della previdenza professionale minima non è più pagata in contanti, ma deve essere «parcheggiata» su un conto o una polizza di libero passaggio.

Il versamento in contanti può ancora essere effettuato per la quota sovraobbligatoria o se non si è soggetti all'assicurazione di rendita obbligatoria nel Paese ospitante.

Mantenimento del 2° pilastro in Svizzera

Gli Svizzeri all'estero che recedono dall'AVS/AI obbligatoria e quindi anche dalla previdenza professionale hanno diverse possibilità di stipulare un'assicurazione facoltativa presso la previdenza professionale in Svizzera:

- la previdenza professionale può continuare ad essere gestita dall'istituto di previdenza abituale se il relativo regolamento lo consente.
- L'istituto di previdenza o la Fondazione istituto collettore LPP forniscono maggiori informazioni su ulteriori possibilità di mantenere il 2° pilastro.
- Per conoscere i propri averi previdenziali rivolgersi all'Ufficio centrale del 2° pilastro.

WWW

- ✓ [Fondo di garanzia LPP – Organismo di collegamento](#)
- ✓ [Fondazione istituto collettore LPP](#)
- ✓ [Fondo di garanzia LPP](#)
- ✓ [Fondo di garanzia LPP – Organismo di collegamento – Ufficio centrale del 2° pilastro](#)

Assicurazione contro la disoccupazione AD

Dall'entrata in vigore degli accordi bilaterali, all'assicurazione contro la disoccupazione si applicano tra l'altro il principio della totalizzazione e l'esportazione delle prestazioni.

Principio di totalizzazione

Questo principio stabilisce che i periodi d'assicurazione maturati in un altro Stato dell'UE/AELS siano computati secondo la legislazione del Paese interessato dall'altro Stato dell'UE/AELS. L'ALC e la Convenzione AELS si applicano, dal punto di vista personale, ai cittadini delle rispettive parti contraenti e, dal punto di vista territoriale, ai fatti verificatisi all'interno degli Stati contraenti. I periodi di assicurazione di una persona che sottostà dal punto di vista personale a uno degli accordi maturati in uno Stato che, dal punto di vista territoriale, è incluso nel campo di applicazione dell'altro accordo, non possono quindi essere considerati per la totalizzazione.

Maggiori informazioni sono reperibili tra l'altro al capitolo E della circolare della SECO relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull'assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883, vedi link in basso).

Nei singoli Stati membri dell'UE/AELS sussistono basi legali diverse in materia di obbligo di contribuzione, periodo contributivo minimo, maturazione dei requisiti, durata e ammontare delle prestazioni. Per informazioni dettagliate

occorre rivolgersi alle autorità preposte all'assicurazione contro la disoccupazione nello Stato di destinazione.

Diritto e casi speciali

Di regola, i disoccupati devono far valere il diritto alle prestazioni nello Stato dell'UE/AELS in cui hanno svolto l'ultima occupazione. In caso di disoccupazione in un Paese dell'UE/AELS si ha diritto alle prestazioni di questo Paese se si soddisfano tutti i requisiti nazionali al riguardo. Attenzione tra l'altro ai periodi minimi di contribuzione³¹ e agli obblighi di notifica.

Prima di lasciare un Paese in cui si è svolta un'attività, occorre farsi rilasciare il modulo PD U1 dalle autorità competenti (in Svizzera la Cassa disoccupazione). Il PD U1 funge da prova dei periodi maturati in caso di domanda di indennità di disoccupazione in un altro Stato dell'UE/AELS.

- ① Rivolgersi all'organo d'assicurazione competente in loco immediatamente dopo la disdetta.

Frontalieri

In linea di massima, in caso di disoccupazione totale ricevono le indennità di disoccupazione dallo Stato in cui abitano. Per il lavoro ridotto e parziale e la perdita di lavoro dovuta a intemperie risponde invece il Paese in cui svolgono l'attività.

Esportazione delle prestazioni AD

L'esportazione delle prestazioni consente la ricerca di lavoro in uno Stato membro dell'UE/AELS contemporaneamente alla riscossione dell'indennità di disoccupazione svizzera (ID). L'ID può essere esportata al massimo per tre mesi. Ulteriori informazioni sull'esportazione di prestazioni sono rilevabili nella circolare della SECO relativa alle ripercussioni dei Regolamenti CE sull'assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883, cfr. link in basso), nonché nell'opuscolo dell'Info-Service SECO «Prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero». Per ulteriori informazioni rivolgersi all'URC competente. Qui di seguito si approfondiscono solo alcuni presupposti/motivi.

³¹ Nonostante la validità del principio di totalizzazione, è necessario essere stati regolarmente occupati nel Paese ospitante per almeno un giorno.

Per far valere l'esportazione delle prestazioni è necessario essere rimasti a disposizione dell'URC competente per quattro settimane dopo l'iscrizione all'assicurazione contro la disoccupazione svizzera. La domanda di prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero è soggetta all'approvazione dell'URC (modulo PD U2 o E303 per gli Paesi AELS). In seguito occorre iscriversi alla competente amministrazione del lavoro del Paese ospitante, consegnando il modulo PD U2 e soddisfare le disposizioni di controllo locali.

In base all'ordinamento giuridico svizzero, l'indennità di disoccupazione è corrisposta per **una durata massima di tre mesi**. Se si desidera rientrare in Svizzera, è necessario notificarlo senza indugio all'URC competente, per mantenere il diritto alla ID.

WWW

- ✓ [Indirizzi URC](#)
- ✓ SECO – opuscolo «[Prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero](#)»
- ✓ SECO – [Un opuscolo per i disoccupati](#)
- ✓ URC - [Moduli per disoccupati](#)
- ✓ Area Lavoro: [Domanda di prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero](#)
- ✓ SECO – [Circ.ID 883 \(tedesco\)](#)

Assegni familiari

L'erogazione di assegni familiari, nonché il genere e l'ammontare delle prestazioni si basano in linea di principio sulle disposizioni del Paese in cui la persona interessata lavora. Se ognuno dei genitori lavora in uno Stato diverso, gli assegni familiari sono pagati dal Paese di domicilio dei figli, se uno dei genitori vi lavora. Se in uno Stato le prestazioni sono più elevate che nell'altro, lo stesso Stato pagherà la differenza fino all'importo massimo previsto dalla legislazione.

In linea di massima, una persona soggetta all'AVS obbligatoria in Svizzera (lavoratore dipendente e indipendente, persona senza attività lucrativa con un reddito imponibile fino a un massimo di 42'120 franchi) ha diritto a prestazioni familiari, anche se i familiari abitano in uno Stato dell'UE/AELS.

- ① Maggiori informazioni sono reperibili presso le casse cantonali di compensazione o le casse di compensazione per assegni familiari. Negli Stati dell'UE/AELS rivolgersi direttamente alle autorità preposte alle assicurazioni sociali competenti per il luogo di lavoro.

WWW

- ✓ UFAS – [FAQ a proposito degli Affari internazionali](#) > Guide prestazioni familiari
- ✓ Portale UE – [Assegni familiari](#)

Assicurazioni private

Le assicurazioni private non rientrano nel coordinamento delle assicurazioni sociali secondo l'allegato II all'ALC. Per informazioni rivolgersi all'assicurazione privata interessata.

In caso di trasferimento del domicilio³², le assicurazioni di responsabilità civile e mobilia domestica³³ devono essere disdette e stipulate nuovamente all'estero. Per evitare lacune assicurative, è opportuno verificare anticipatamente il fabbisogno assicurativo al nuovo domicilio, selezionare gli assicuratori locali e stipulare le nuove polizze in modo tale che siano valide a partire dalla data di trasferimento.

Previdenza privata (3° pilastro)

Nota in Svizzera come 3° pilastro, la previdenza privata del pilastro 3a (banca) e 3b (assicurazione) è sovraobbligatoria e non rientra nel coordinamento delle assicurazioni sociali secondo l'Allegato II all'ALC.

Si applicano le basi legali nonché gli statuti e i regolamenti dell'istituzione di previdenza privata.

³² Si intende il trasferimento della sede di affari e interessi

³³ L'assicurazione veicoli a motore può continuare a essere gestita da una filiale con lo stesso sistema di bonus/malus.

Per informazioni rivolgersi alla propria banca o assicurazione.

Aiuto sociale

Per i lavoratori svizzeri e i loro familiari negli Stati dell'UE/AELS, l'aiuto sociale è garantito in linea di massima dal Paese di soggiorno. In caso di necessità rivolgersi alle competenti autorità locali.

Lavoratori dipendenti

I lavoratori stranieri e i loro familiari hanno diritto alle stesse agevolazioni fiscali e sociali concesse ai lavoratori nazionali e ai relativi familiari.

Questo diritto comprende il ricorso all'aiuto sociale³⁴. Le prestazioni dell'assistenza sociale spettano agli aventi diritto alla libera circolazione tanto quanto ai lavoratori nazionali, a titolo di vantaggio ai sensi dell'art. 7, n. 2 del regolamento n. 1612/68. Una volta acquisita, la qualità di salariato non si perde attraverso la mera riscossione dell'aiuto sociale. I lavoratori e i loro familiari non perdono pertanto il diritto di soggiorno in caso di dipendenza dall'assistenza sociale. Il ricorso all'aiuto sociale non costituisce un motivo di espulsione.

Lavoratore ai sensi del diritto comunitario (e quindi dell'art. 16 ALC) è colui che esercita un'effettiva e reale attività lavorativa. Lo status di salariato acquisito sussiste fintanto che il cittadino dell'Unione/cittadino svizzero rimane a disposizione del mercato del lavoro.

L'aiuto sociale spetta anche ai disoccupati che hanno diritto alla libera circolazione e a coloro che hanno diritto di rimanere in un Paese senza disporre di una rendita sufficiente. I disoccupati aventi diritto alla libera circolazione sono persone che, prima dell'inizio della disoccupazione, hanno lavorato nello Stato interessato in virtù di un contratto di lavoro pluriennale o non disdetto e che si trovano involontariamente in

disoccupazione (perdita del posto per motivi aziendali e ricerca attiva di una nuova occupazione). In caso di disoccupazione volontaria, il diritto alla libera circolazione decade e di conseguenza anche il diritto all'aiuto sociale.

Diritto a rimanere e a rientrare in uno Stato

Il diritto a rimanere in uno Stato serve a garantire il soggiorno ulteriore dopo il termine dell'attività lucrativa in un Paese (p.es. per pensionamento). Le persone che possono far valere questo diritto mantengono i diritti acquisiti in qualità di lavoratori (diritto alla parità di trattamento rispetto alle forze lavoro nazionali) conformemente all'Accordo e al suo Protocollo, anche se non possono più rivendicare lo status di lavoratore. Il diritto a rimanere sussiste a prescindere dalla riscossione di eventuali aiuti sociali e si estende ai familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità. Le condizioni relative all'acquisizione del diritto a rimanere sono disciplinate nella direttiva 75/34 CEE e nel regolamento 1251/70 CEE, alle quali fa riferimento l'ALC.

³⁴ In pratica è importante chiedersi fino a che punto anche le prestazioni sociali statali possano rappresentare una retribuzione motivata dallo status di lavoratore. Nel caso Kempf, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE causa 139/85, Kempf / Staatssecretaris van Justitie), ha giudicato legittimo lo status di lavoratore di un impiegato a tempo parziale, che esercitava indiscutibilmente una reale attività e che fruiva di prestazioni sociali provenienti da fondi pubblici dello Stato di soggiorno per integrare il proprio reddito, inferiore alla soglia del minimo esistenziale.

Il sostegno finanziario era tra l'altro costituito da fondi dell'aiuto sociale. Da questa decisione risulta, implicitamente, che non importa se il sostegno pubblico proviene da un'assicurazione sociale o dall'aiuto sociale. La CGUE dichiara inoltre che è trascurabile che i fondi complementari per sostenere il costo della vita provengano da patrimonio, reddito da lavoro di terzi o da fondi pubblici del Paese ospitante nella misura in cui sia accertata un'effettiva e reale attività lavorativa (Dietrich 1995: 286-287).

Persone alla ricerca di un impiego

Si tratta di persone che, contrariamente ai disoccupati aventi diritto alla libera circolazione, giungono in un Paese membro con l'obiettivo di cercare un impiego, senza avervi esercitato per anni un'attività lavorativa, e si ritrovano in stato di disoccupazione involontariamente. Le persone in cerca di impiego non hanno diritto alla riscossione di aiuti sociali. Se, in mancanza di mezzi per coprire il fabbisogno vitale, ricorrono comunque all'assistenza sociale, possono essere espulsi.

Lavoratori indipendenti

In caso di ricorso all'assistenza sociale, l'ALC non concede il diritto di soggiorno ai lavoratori indipendenti nello Stato UE interessato.

Soggiorno senza attività lucrativa

Le persone senza attività lavorativa (titolari di rendita, studenti ecc.) devono provare di disporre di mezzi finanziari sufficienti per non essere a carico dall'aiuto sociale. Le persone senza attività lucrativa godono quindi del diritto di soggiorno solo se non dipendono dall'aiuto sociale.

Ricongiungimento familiare

Se il familiare UE è un lavoratore, il diritto al ricongiungimento familiare non viene a decadere neanche se conduce a una continua e considerevole dipendenza dall'aiuto sociale.

Conclusioni

La riscossione dell'aiuto sociale da parte di lavoratori e dei loro familiari non costituisce un motivo di rifiuto dell'autorizzazione di soggiorno, né di espulsione. La situazione è diversa per persone senza attività lucrativa e per i lavoratori indipendenti: se questi richiedono l'aiuto sociale pubblico, perdono il diritto di soggiorno.

Determinante per il diritto all'aiuto sociale è quindi l'acquisizione dello status di lavoratore dipendente o, in caso di perdita dell'impiego, il mantenimento del diritto alla libera circolazione.

Bibliografia

Dietrich, Marcel (1995): Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union unter Berücksichtigung des schweizerischen Ausländerrechts (de, en), in: Roger Zäch, Daniel Thürer und Rolf H. Weber. Zurigo

Aiuto sociale agli Svizzeri all'estero (ASE)

A determinate condizioni il DFAE concede prestazioni di aiuto sociale agli Svizzeri all'estero. La persona che si viene a trovare in una situazione di emergenza deve prima cercare di affrontarla con le proprie forze e i propri mezzi. Se in questo modo non riesce a ottenere alcun miglioramento è necessario verificare innanzitutto fino a che punto parenti o conoscenti possono venire in aiuto. In seguito si deve anche chiarire quali prestazioni e quale sostegno può offrire lo Stato di residenza. Solo dopo possono essere prese in considerazione le opportunità di sostegno offerte dall'Aiuto sociale agli Svizzeri all'estero (ASE). Le possibilità di aiuto elencate di seguito si fondano sulla legge sugli Svizzeri all'estero del 26 settembre 2014 (LSEst, RS 195.1).

Chi sono gli Svizzeri all'estero?

È considerato uno Svizzero all'estero un cittadino svizzero non domiciliato in Svizzera e iscritto nel registro degli Svizzeri all'estero. Questa definizione e le possibilità di aiuto elencate di seguito si fondano sulla legge sugli Svizzeri all'estero (LSEst).

Principi

In linea di principio, l'Aiuto sociale agli Svizzeri all'estero (ASE) sostiene le persone che si trovano in una situazione di emergenza e necessitano di un aiuto finanziario per superarla. Per la concessione di tale sostegno si parte dal presupposto che i richiedenti siano persone già integrate nello Stato in cui risiedono e che, con molta probabilità, saranno di nuovo economicamente indipendenti in un breve lasso di tempo. L'aiuto non ha pertanto carattere duraturo. Nella valutazione complessiva delle circostanze si tiene conto dei legami familiari e delle relazioni della persona interessata nello Stato di residenza, oltre che dell'opportunità e

della possibilità di un ritorno in Svizzera. Se si soddisfano i requisiti di cui sopra (cfr. anche modulo «Diritti e obblighi») e non si è in grado di provvedere adeguatamente alla propria sussistenza con mezzi propri, contributi privati o aiuti dello Stato di residenza, allora si può presentare, tramite la rappresentanza svizzera competente, una domanda di sostegno finanziario all' Aiuto sociale agli Svizzeri all'estero (ASE).

Processo

La sezione ASE esamina le domande ricevute tramite la rappresentanza svizzera di competenza e decide sull'ammontare, il tipo e la durata dell'aiuto. In base alla situazione, approva o respinge l'aiuto finanziario all'estero o predispone il rimpatrio. Se necessario organizza, in collaborazione con le autorità cantonali, l'aiuto di primo soccorso in Svizzera.

Doppia cittadinanza

Alle persone con doppia cittadinanza si applicano norme speciali. I cittadini in questione possono presentare la domanda, ma di regola non ricevono alcuna prestazione di aiuto qualora la cittadinanza straniera sia preponderante. I criteri su cui si basa la valutazione sono i rapporti con la Svizzera e le circostanze che hanno indotto ad acquisire la cittadinanza straniera.

Restituzione

Le prestazioni di aiuto sociale devono essere restituite se il beneficiario non ha più bisogno di aiuto ed è garantito un adeguato sostentamento (cfr. modulo «Diritti e obblighi»).

WWW

- ✓ DFAE - [ASE](#)
- ✓ [Moduli di richiesta](#)

Formulari – documenti elettronici strutturati

Il coordinamento delle assicurazioni sociali tra la Svizzera e l'UE regola anche l'utilizzo delle attestazioni necessarie, tra l'altro, a far valere i diritti in materia di assicurazioni sociali.

❶ I moduli sono reperibili presso l'organo competente per l'assicurazione sociale in questione (ufficio AVS/AI, cassa malati, ufficio del lavoro, ecc.).

WWW

- ✓ UFAS – [attestazioni CH-UE e moduli E](#)
- ✓ Commissione europea - [Documenti elettronici strutturati per lo scambio di dati tra enti previdenziali](#)
- ✓ [Istituzione comune LAMal - moduli](#)
- ✓ Commissione europea - [La tessera europea di assicurazione malattia](#)

Servizi specializzati / pubblicazioni

WWW

- ✓ Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS – [Assicurazione sociale internazionale](#)
- ✓ UFAS – [Opuscolo informativo Sicurezza sociale in Svizzera](#)
- ✓ Ufficio federale della sanità pubblica UFSP – [Cooperazione con l'Unione europea \(UE\)](#)
- ✓ [Istituzione comune LAMal](#)
- ✓ AVS [Internazionale: opuscoli informativi](#)
- ✓ AVS - [Lasciare la Svizzera per uno Stato dell'UE/AELS](#)
- ✓ Commissione europea - [Occupazione e affari sociali UE](#)
- ✓ [MISSOC](#) – Sistema di informazione sulla protezione sociale nell'UE

Contatto

✉ Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Direzione consolare DC
Emigrazione Svizzera
Bundesgasse 32, 3003 Berna

☎ +41 800 24-7-365

✉ helpline@eda.admin.ch

🌐 www.swissemigration.ch